

Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO INIZIALE SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

VISTO

il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della 1. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO

il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO

il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, co. 5, lettera d);

VISTO

l'art. 1-ter, co. 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";

VISTO

il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO

il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento:

VISTO

il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ed in particolare il capo III, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il d.m. 8 febbraio 2013, n. 45, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, a norma dell'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il d.m. 5 giugno 2013 (prot. n. 439), concernente l'accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale, in particolare gli artt. 3, 4 e 5;

VISTO

il d.m. 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO

il d.m. 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico;

VISTO

il d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), concernente l'autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, che sostituisce il decreto ministeriale n. 987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle

Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

CONSIDERATO che i citati dd.mm. 987/2016 e 6/2019, all'art. 10, rispettivamente, co. 3 e co. 2, prevedono che "con

riferimento alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, si applicano le disposizioni di cui al d.m. del 5 giugno 2013, n. 439, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiore a Ordinamento Speciale". Per la valutazione periodica di dette Scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C

e D dell'allegato E";

VISTO il d.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, con il quale all'art. 19 è stata prevista l'istituzione della Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, istituto di istruzione universitaria di alta

formazione dottorale con ordinamento speciale;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 24 aprile 1987, n. 419, di equipollenza dei titoli

rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste al dottorato di ricerca;

VISTE le linee guida ANVUR per l'accreditamento inziale e periodico delle Scuole superiori ad ordinamento

speciale approvate dal Consiglio Direttivo con delibera n. 177 del 1 agosto 2018,

VISTA la nota n. 8174 del 9 maggio 2019 con il quale è stato avviato il processo di accreditamento iniziale

delle scuole superiori ad ordinamento speciale;

VISTO il parere dell'ANVUR del 26 febbraio 2020 (delibera n. 13), comunicato con nota n. 754 del 4 marzo

2020 relativo all'accreditamento iniziale della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, nel quale sono altresì riportate le raccomandazioni finalizzate al superamento delle criticità

evidenziate in vista del successivo accreditamento periodico;

DECRETA

Art. 1

- 1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accreditamento iniziale alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
- 2. L'ANVUR, avvalendosi del contributo del nucleo di valutazione, effettua, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 19/2012, il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per l'accreditamento iniziale, sulla base dell'aggiornamento annuale delle informazioni inserite dalla Scuola nella banca dati "SUA-Scuole". La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
- 3. Per l'accreditamento dei corsi di dottorato della Scuola trovano applicazione le procedure di cui al d.m.. 8 febbraio 2013, n. 45.
- 4. Con successivo decreto, su conforme parere dell'ANVUR, si provvederà in ordine all'accreditamento periodico della Scuola, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del d.m. 439/2013 e previo superamento delle criticità e raccomandazioni espresse nel parere dell'ANVUR.

Art. 2 (Pubblicità dei risultati dell'accreditamento iniziale)

- 1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso alla Scuola, la quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
- 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.universitaly.it).

IL MINISTRO Prof. Gaetano Manfredi